

Diritto Bancario

Inammissibilità del mero rinvio nell'atto di citazione alla CTP

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**



Nelle controversie bancarie è particolarmente avvertita l'esigenza che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando – in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità.

Schematizzando, nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l'azione di ripetizione dell'indebito deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, il correntista attore ha l'onere (di regola) di allegare: 1) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi, il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa; 2) la singola rimessa; 3) la natura solutoria della rimessa, cioè che essa è stata eseguita su un conto scoperto. In alternativa, il cliente dovrà allegare la natura ripristinatoria della rimessa e la sua trasformazione in pagamento al momento della chiusura del conto; 4) la data del pagamento; 5) il calcolo delle diverse rimesse che consente di individuare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito.

Il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione, quale è la perizia contabile di parte (CTP), non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio *per relationem* a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa: la giurisprudenza è assolutamente consolidata nell'escludere la validità del mero rinvio, per la individuazione degli atti costitutivi della domanda (art. 163, comma 3 n. 3 e 4 c.p.c.), alla relazione peritale di parte (Trib. Avellino 23.3.2021; Trib. Foggia 29.4.2021; Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord 5.6.2020; Trib. Velletri 18.6.2019; Trib. Roma 20.2.2019).

L'atto giudiziale deve essere autosufficiente e contenere nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti dalla norma da ultimo richiamata, tra i quali, per quanto qui interessa, la determinazione dell'oggetto della domanda ma soprattutto l'esposizione dei fatti e degli

elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del Giudice.

Il mero rinvio alla relazione tecnica di parte è inammissibile anche atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite - ossia le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la *causa petendi* - devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al tribunale (per tutti Cass., Sez. Un., n. 8077/2012).

In tali fattispecie - mero rinvio nella citazione alla CTP - l'onere probatorio a carico dell'attore non può ritenersi assolto.



Master di specializzazione

DISCIPLINA DEI CONTRATTI BANCARI

Scopri di più >